

Interpellanza

a cui si chiede riscontro, se possibile, al Consiglio Comunale di giovedì 03/12, oppure successivamente per iscritto

Oggetto: richiesta di chiarimenti in relazione al servizio di **"Supporto alle famiglie"**

Il giorno 3/10 viene pubblicata, sul sito internet del Comune di Curtatone, la notizia dell'attivazione di alcuni servizi scolastici in partenza dal lunedì 5/10.

Uno di questi è il cosiddetto **"Supporto alle Famiglie"**, un servizio temporaneo attivato a causa della mancata nomina, da parte del MIUR, del personale docente a copertura del tempo pieno e riguardante alcune scuole primarie e dell'infanzia.

Per la realizzazione del servizio, il Comune si è rivolto a tre operatori: **Cooperativa Sociale Onlus Olinda, Cooperativa Sociale Onlus "Il giardino dei bimbi", "Equipeducativa"** della D.ssa Serena Zanoncello.

Per quanto riguarda le **scuole primarie** interessate, il servizio si è svolto nella sola settimana **dal 5/10 al 9/10**, dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Nelle **scuole dell'infanzia** si è invece protratto per un periodo più lungo, ovvero **dal 5/10 al 23/10 (prorogato poi al 30/10, al 6/11 ed infine al 13/11)** ed ha coinvolto solo Cooperativa Olinda, per le seguenti fasce orarie:

- prolungamento del prescuola dalle ore 7.55 alle ore 8.55
- postscuola dalle ore 13.00 alle 15.30

Le informazioni di cui sopra sono contenute nella determinazione dirigenziale n.724 del 23/10/2020.

Inquadrata la situazione, **non ci è chiaro come sia avvenuto il reclutamento dei tre operatori incaricati e dei relativi educatori ed educatrici e se siano state messe in atto le verifiche necessarie per garantire l'idoneità all'appalto.** La nostra percezione è che si sia creata confusione, sia nei giorni precedenti l'avvio dell'attività, per la presenza, ad esempio, di annunci urgenti sulle piattaforme social per la ricerca di personale ausiliario ed educativo, sia nel suo pieno svolgimento, in quanto alcuni/e insegnanti hanno trovato questo personale impreparato al loro compito. Per fare esempi in merito a quest'ultimo punto, ci è stato segnalato che le bambine e i bambini venissero lasciati liberi di correre senza rispetto delle norme anti-contagio e che educatrici ed educatori non sembravano informati sulle condizioni e sulle tempistiche del loro lavoro.

Comprendiamo la difficoltà di aver dovuto attivare un servizio urgente in poco tempo, ma **riteniamo che almeno le essenziali norme sanitarie dovessero essere rispettate**, soprattutto per non vanificare lo sforzo degli/delle insegnanti nelle ore mattutine.

Chiediamo quindi all'amministrazione quanto segue:

- Qual è stata la procedura utilizzata per l'affidamento dell'incarico ai tre operatori?

A tal proposito, negli atti si sottolinea che, data l'urgenza, non sarebbe stato possibile

organizzare un servizio immediato ai cittadini seguendo le ordinarie procedure di affidamento del servizio e che anche la normativa governativa emergenziale ha più volte sollecitato gli Enti a semplificare le procedure, per risolvere le problematiche accentuate dall'emergenza sanitaria in atto.

Non è chiaro però cosa si intenda per "ordinarie procedure di affidamento del servizio" e quale sia stata quindi la procedura semplificata adottata. Comprendiamo la scelta di non utilizzare la gara d'appalto, ma, date le previsioni di spesa piuttosto basse emerse dagli atti, sarebbe stata giustificabile perlomeno una procedura di affidamento diretto, che comunque avrebbe permesso la verifica dei requisiti degli operatori, verifica indispensabile se si trovano a svolgere un servizio nelle scuole in un periodo delicato come quello attuale.

Ai sensi dell'art.32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, che fa riferimento ad affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro - come nel nostro caso - e come indicato nelle Linee Guida Anac n.4, **prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti emettono una determina a contrarre**, che contiene indicazioni sulle caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, le principali condizioni contrattuali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Sempre il comma 2 afferma che la determina a contrarre possa avere una **forma semplificata**, che in ogni caso deve contenere informazioni su: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Questo in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza.

Ancora, sempre nelle Linee Guida Anac n.4 è specificato che, in ottemperanza agli **obblighi di motivazione** del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro - in questa casistica rientrerebbero gli affidamenti a Cooperativa "Il giardino dei bimbi" e ad "Equipeducativa" - la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in **forma sintetica** nella determina redatta in modo semplificato.

Da una verifica degli atti è emerso che sia stata emessa una **determina dirigenziale in ritardo rispetto all'avvio dell'attività** (determina n.724 emessa il 23/10, con partenza del servizio il giorno 05/10) e che essa non contenga la maggior parte delle informazioni di cui sopra, nemmeno nella forma semplificata, che nell'urgenza sarebbe stata la scelta preferibile. La determina indica solo le motivazioni generali della necessità del servizio e le spese impegnate per ciascun operatore. **Non è presente, quindi, alcuna indicazione sulle ragioni della scelta dei tre operatori rispetto ad altri, nè sono indicati i loro requisiti.**

- Quali sono stati i criteri di selezione dei tre operatori?

- **Sono stati verificati i loro requisiti e quelli del personale da loro reclutato?** (personale ausiliario, educatori/educatrici)
- **Esistono altri atti, oltre alla determina dirigenziale prima citata, che contengano le informazioni complete di cui sopra? E se no, perchè non sono stati emessi, anche in forma ridotta come consente la legge per procedimenti urgenti?**

In ultimo, oltre ad incompletezza della determina, abbiamo rilevato anche un **ritardo nell'emissione della delibera di giunta rispetto all'avvio dell'attività ed una incongruenza nella stessa**. L'art.134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, peraltro citato nella stessa delibera, indica che, in caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio o della giunta possano essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Da questo deduciamo che una delibera debba essere comunque emessa in precedenza all'avvio dell'attività e non successivamente. Nel nostro caso, la delibera ha come data 15/10, viene dichiarata, data l'urgenza, immediatamente eseguibile, nonostante il servizio sia già partito e, nelle primarie, addirittura concluso, per essere trattata poi come una delibera ordinaria e divenire esecutiva il 30/10, ovvero dieci giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

- **Non è stato possibile emettere una delibera d'urgenza immediatamente eseguibile prima dell'avvio dell'attività?**

Oltre a questioni di carattere formale, una delibera emessa in ritardo può sottintendere una non condivisione di giunta prima dell'avvio dell'attività, ovvero la decisione di una singola persona condivisa e approvata solo successivamente, mentre una determina emessa in ritardo può indicare una mancata chiarezza dei criteri sui cui si fonda l'affidamento del servizio.

Curtatone lì, 30/11/2020

Consiglieri sottoscrittori:
Giulia Francesconi
Elena Molinari
Francesco Galli
Fabrizio Magnanini